



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 36, DELLA LEGGE 22.12.2008, N. 203

Il giorno 25 giugno 2009, ad ore 12.00, presso la Presidenza della Provincia Autonoma di Trento si è tenuta una riunione per la determinazione delle modalità di utilizzazione delle risorse statali, previste dall'accordo tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Provincia di Trento e destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

All'incontro, presieduto dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento Lorenzo Dellai, alla presenza del direttore della Direzione Regionale dell'INPS Gaetano Guerriero, sono intervenuti:

- CONFINDUSTRIA TRENTO
- ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E DELLE PICCOLE IMPRESE
- UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONALI E PICCOLE IMPRESE
- CONFESERCENTI DEL TRENTO
- ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE
- FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE
- CGIL
- CISL
- UIL

PREMESSO CHE

l'articolo 2, comma 36, della legge 22.12.2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009) prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere trattamenti in deroga alla vigente normativa sulla base di accordi con le Regioni e Province Autonome;

l'articolo 19, comma 9 bis, del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.01.2009, n. 2, dispone che "in sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno 2009, (...) nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province";

l'articolo 19, comma 8, del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28.01.2009, n. 2, stabilisce che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e somministrazione;



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 45080 di data 19 febbraio 2009 assegna alla Provincia di Trento, a titolo di anticipazione della quota complessiva di competenza, la somma di € 500.000,00 per l'immediata attivazione degli ammortizzatori in deroga;

l'accordo fra le parti sociali e la Provincia Autonoma di Trento del 24 aprile c.a. ha regolamentato i destinatari e le modalità di ripartizione delle risorse assegnate in via provvisoria alla provincia di Trento sulla base del decreto citato al punto precedente;

l'accordo tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Provincia Autonoma di Trento d.d. 22.04.2009, sottoscritto sulla base dell' Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 12.02.2009, prevede l'assegnazione alla Provincia di Trento di ulteriori 7 mln. di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati;

l'accordo citato al punto precedente prevede che, a valere sui fondi nazionali, vada imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, mentre a valere su fondi provinciali (POP FSE) vengano impegnati fondi per integrare il 30 % di sostegno al reddito e per organizzare interventi di politica attiva del lavoro nei confronti dei lavoratori beneficiari;

l'accordo di cui sopra prevede che i lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale, le procedure di autorizzazione all'erogazione dei trattamenti, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Provincia autonoma d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie;

il presente accordo è finalizzato quindi a consentire l'utilizzo delle risorse destinate alla provincia sulla base dell'accordo di cui sopra e delle ulteriori risorse provinciali/regionali allo scopo impegnate;

LE PARTI

dandosi atto degli strumenti già introdotti dalla Provincia Autonoma di Trento nella propria Manovra Anticrisi e nella legge finanziaria 28.03.2009, n. 2 a sostegno dei lavoratori più deboli del mercato del lavoro nella fase di perdita del lavoro e valutando opportuno affiancare ad essi misure ulteriori finalizzate alla prevenzione delle cessazioni dei rapporti di lavoro mediante l'ampliamento delle opportunità di ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga nei settori e per i lavoratori non coperti dagli ordinari ammortizzatori, o che li abbiano esauriti,



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CONVENGONO CHE

1) Le risorse statali e provinciali messe a disposizione per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2009 vengano utilizzate per finanziare la cassa integrazione guadagni in deroga per un periodo di sospensione dal lavoro non superiore a **1040 ore** per lavoratore, da riproporzionare all'orario di lavoro settimanale o giornaliero, da fruire entro dodici mesi dall'autorizzazione provinciale, anche in modo non continuativo. La sospensione dal lavoro deve aver inizio nel periodo fra il 01.01.2009 e il 31.12.2009 e può anche non essere continuativa.

2) la disciplina dei requisiti, delle condizioni e delle procedure per l'erogazione della cassa integrazione guadagni in deroga è articolata come segue:

CIG IN DEROGA

AZIENDE DESTINATARIE

Possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni in deroga, a decorrere dal giorno successivo alla stipula della presente intesa, i datori di lavoro, aventi in provincia di Trento la sede legale ovvero almeno una sede operativa, diversi da quelli domestici, per i propri dipendenti che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore sociale o che hanno esaurito gli strumenti ordinari o la cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 e 9 della legge n. 223/1991.

CAUSALI

Le motivazioni addotte dal datore di lavoro devono essere riconducibili a crisi aziendale o occupazionale, derivanti ad esempio da crisi di mercato, mancanza di lavoro, di commesse, di materie prime, eventi imprevisti ed improvvisi, comunque non imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti. Sono esclusi i casi di sospensioni programmate o ricorrenti e i periodi di non lavoro nel part time verticale.

Non può essere presentata istanza di cig in deroga nel caso di previsione di **cessazione** dell'attività aziendale. Nell'istanza l'azienda dovrà illustrare le prospettive di mantenimento dell'attività aziendale e salvaguardia dei livelli occupazionali, che verrebbero pregiudicate dal mancato ricorso all'intervento di cig in deroga.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LAVORATORI BENEFICIARI

La domanda di intervento deve riguardare i lavoratori operanti presso le sedi ubicate in provincia di Trento.

Sono ammessi al trattamento di CIG in deroga le seguenti categorie di lavoratori:

- gli operai
- gli impiegati
- i quadri

anche se lavoratori **a tempo determinato, apprendisti o lavoratori somministrati**, che abbiano, al momento della richiesta del trattamento, un'anzianità aziendale **non inferiore a 90 giorni**. Per i lavoratori somministrati si computano i periodi di lavoro svolti presso l'azienda di somministrazione.

Possono beneficiare del trattamento di cig in deroga, quando vi sia intervento dell'ente bilaterale del settore di riferimento, i lavoratori **che hanno esaurito il periodo di sospensione lavorativa** ai sensi dell'art. 19 comma 1 da lettere a) a c) del decreto legge n. 185/2008, convertito in legge 28.01.2009, n. 2. Nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, anche a fronte dell'esaurimento delle risorse messe a disposizione, i periodi di cui all'articolo 19, comma 1 lettere da a) a c) si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente alla cassa in deroga.

I datori di lavoro possono chiedere il trattamento di cig in deroga solo con riferimento ai casi di **sospensione giornaliera** dell'attività lavorativa a zero ore.

Il computo del numero massimo di giornate utilizzabili, verrà effettuato sulla base delle giornate di effettiva sospensione dal lavoro.

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

A) consultazione sindacale

Per poter ricorrere all'intervento di cig in deroga, i datori di lavoro devono attivare la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 5 della Legge 164/1975. La richiesta di consultazione sindacale deve precedere le sospensioni dal lavoro.

La richiesta di consultazione sindacale è inoltrata alle RSA o RSU, se esistenti, ovvero alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

Le aziende associate ad un ente bilaterale, il cui statuto preveda interventi di sostegno al reddito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge n. 185/2008, convertito in legge 28.01.2009, n. 2, svolgono la consultazione sindacale presso il medesimo ente bilaterale. La procedura di consultazione sindacale può svolgersi anche presso l'ente bilaterale di settore, anche in assenza degli interventi di cui all'articolo 19 sopra citato.

L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, deve esaurirsi entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato accordo, in merito al mancato riconoscimento dei presupposti di



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

accesso alla cassa in deroga, le parti possono richiedere l'attivazione di una ulteriore procedura di consultazione presso il **Servizio Lavoro** della Provincia.

In assenza di accordo, le condizioni per l'accesso alla cig in deroga vengono sottoposte a verifica da parte del Servizio lavoro.

In considerazione della specialità dell'intervento in questione, i termini per l'esaurimento della procedura presso il Servizio Lavoro sono stabiliti in giorni 15 dall'istanza.

B) presentazione della domanda di cassa

La **domanda di Cassa Integrazione Guadagni in deroga** è redatta in bollo (€ 14,62), a cura del datore di lavoro, su modulistica reperibile sul sito www.agenzia lavoro.tn.it ed è presentata all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, via Gardini, 75 Trento a mezzo raccomandata postale o a mano, con gli allegati richiesti.

La domanda è corredata da:

- **verbale di accordo sindacale** in originale, redatto in sede sindacale o in sede di ente bilaterale su apposita modulistica disponibile sul sito dell'Agenzia del lavoro, completo delle motivazioni della domanda riconducibili alla crisi aziendale o occupazionale, del programma di gestione degli eventuali esuberanti, dell'articolazione delle sospensioni lavorative, da ricondurre alle motivazioni della domanda, nonché, per le aziende operanti in settori nei quali interviene l'ente bilaterale, della dichiarazione dell'ente bilaterale che l'azienda ha esaurito il periodo di sospensione lavorativa ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. da a) a c) del DL n. 185/2008, convertito in legge 28.01.2009, n. 2 o che lo stesso ente ha esaurito le risorse a disposizione. Nel verbale si deve inoltre dare conto dell'inesistenza dei presupposti per l'attivazione della cigs o della cigo ovvero della carenza delle condizioni di proroga (dichiarazioni presenti anche nel modello di domanda).
- **modello relativo ai dati dei lavoratori interessati dal trattamento di cig**. I medesimi lavoratori devono dichiarare e sottoscrivere la loro immediata disponibilità ad accettare offerte lavorative o formative da parte dei competenti servizi.
- **modello** riportante il calendario giornaliero delle sospensioni nell'arco del mese e di tutto il periodo previsto, al fine della programmazione di un'eventuale offerta formativa. Eventuali variazioni alla programmazione devono essere immediatamente comunicate e giustificate all'Agenzia.
- **copia dei documenti di riconoscimento** in corso di validità del legale rappresentante aziendale e dei lavoratori per i quali si chiede l'intervento della cig in deroga.

Le domande, corredate degli allegati, devono essere presentate all'Agenzia del lavoro



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

entro il termine di **20 giorni** dall'inizio della sospensione dal lavoro.

Qualora la domanda sia presentata successivamente al termine indicato, ovvero sia incompleta **nei suoi elementi essenziali** (*manca di firma sull'istanza, degli elementi identificativi del richiedente e dei lavoratori, del periodo, del numero di dipendenti, del numero di giornate, degli allegati richiesti*), l'eventuale trattamento di integrazione salariale decorre dalla settimana antecedente la presentazione o la regolarizzazione.

E' fissata al 31 luglio la scadenza per la presentazione di domande di cig in deroga relative ai periodi di sospensione attivati dal 1 gennaio 2009. L'invio della domanda, completa degli allegati, **deve essere preceduto dall'invio telematico** della stessa all'Agenzia del Lavoro, secondo le modalità dalla stessa definite e pubblicate sul sito istituzionale, pena la non ricevibilità dell'istanza.

Le domande sono autorizzate dall'Agenzia del Lavoro sulla base dell'ordine cronologico di invio dell'istanza, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, **entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza** completa. Nel caso in cui le risorse risultassero carenti rispetto alle istanze presentate, il datore di lavoro, nell'attesa dell'assegnazione delle ulteriori dotazioni finanziarie da parte dello Stato, potrà fare istanza di pagamento diretto dell'integrazione salariale in deroga al consorzio fidi cui risulta iscritto.

L'autorizzazione o la reiezione viene inviata al datore di lavoro richiedente. Il datore di lavoro può presentare ricorso avanti la Commissione provinciale per l'impiego entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della reiezione.

I datori di lavoro che hanno chiesto o ottenuto un'autorizzazione alla cassa integrazione in deroga per la durata di 692 ore sulla base dell'accordo del 24 aprile 2009, possono richiedere, fino al termine della fruizione delle stesse, una proroga fino a raggiungere la durata complessiva prevista dal presente accordo o presentare una nuova domanda con la nuova programmazione delle sospensioni.

Le modalità di attuazione e di gestione dell'accordo, anche con riguardo ai flussi informativi e di rendicontazione della spesa degli interventi sopra descritti, verranno stabiliti congiuntamente dalla Provincia Autonoma e dall'Inps con apposita convenzione.

POLITICHE ATTIVE

I lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga possono essere destinatari di interventi di politica attiva del lavoro:

I lavoratori sospesi possono essere destinatari, in particolare, di percorsi di riqualificazione ed aggiornamento delle competenze professionali in coerenza con i fabbisogni professionali prodotti dalla evoluzione del profilo aziendale.

Trento, 25 giugno 2009
Letto, confermato e sottoscritto



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente
Lorenzo Dellai

CONFINDUSTRIA TRENTO

Il Presidente
- Ilaria Vescovi -

UNIONE COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONALI E PICCOLE
IMPRESE

Il Presidente
- Gianni Bort -

CONFESERCENTI DEL TRENTO

Il Presidente
- Loris Lombardini -

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE

La Vicepresidente vicaria
- Ivana Bridi -

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI ED IMPRESE TURISTICHE

Il Presidente
- Natale Rigotti -



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE

Il Presidente
- Diego Schelfi -

CGIL
Il Segretario Generale
- Paolo Burli -

CISL
Il Segretario Generale
- Lorenzo Pomini -

UIL
Il Segretario Generale
- Ermanno Monari -